

N. 00766/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00107/2016 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 107 del 2016, proposto da:
Vodafone Italia Spa, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Mantovan, con
domicilio eletto presso Paolo Mantovan in Venezia, San Polo, 1543;

contro

Comune di Mogliano Veneto, rappresentato e difeso dall'avv. Mattia Matarazzo,
con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio
2277/2278;

per l'annullamento

del provvedimento del Dirigente del Servizio Edilizia Privata prot. n. 38606 del
17.11.2015, notificato il 23.11.2015;della deliberazione del Consiglio Comunale n.
40 del 7.8.2015;del "Regolamento per l'installazione di impianti di
radiocomunicazione", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 40
del 7.8.2015, in particolare degli artt. 2, 3, 4 e 6; del "Piano territoriale per
l'installazione di stazioni radio base per la telefonia mobile nel Comune di
Mogliano Veneto, redatto dalla Polab s.r.l.", allegato alla deliberazione consiliare n.
40/15.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Mogliano Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 il dott. Riccardo Savoia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato:

che il provvedimento impugnato trova la sua base motivazionale sul fatto che l'impianto della società ricorrente ricade in un'area al di fuori delle aree o siti puntuali previsti e indicati nel piano delle antenne di cui all'articolo sei del regolamento, il quale a sua volta prevede che in sede di prima applicazione la cartografia comunale allegata al piano di localizzazione degli impianti per la telefonia cellulare individua le ubicazioni idonee, suddivise per gestore, e localizza gli impianti esistenti;

che dunque in via transitoria, vale a dire fino alla redazione di una nuova planimetria, è applicabile la cartografia allegata, con la conseguente applicabilità della norma secondo la quale è fatto divieto di installare impianti al di fuori delle aree o siti previsti dal piano;

che la contestazione dei criteri localizzativi contenuti nel regolamento non è conferente al provvedimento impugnato, che si fonda esclusivamente sulla preesistente cartografia;

che, da ultimo, a impedire la realizzazione dell'impianto richiesto contribuisce anche la normativa edilizia e urbanistica vigente, laddove prevede che in zona territoriale omogenea D1 l'edificazione è consentita esclusivamente previa approvazione di specifico piano attuativo, con la fissazione del parametro

urbanistico edilizio dell'altezza massima, consistendo l'autorizzazione richiesta in un palo alto 30 m, con scala di risalita e sbracci laterali;
che conseguentemente il ricorso deve essere respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 1500,00-millecinquecento/00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Riccardo Savoia, Consigliere, Estensore

Giovanni Ricchiuto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/07/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)